

## La Corte di giustizia si pronuncia (ancora una volta) sulla riforma della magistratura polacca

Angela Correr (Assegnista di ricerca in diritto dell'Unione europea presso l'Università *Magna Graecia* di Catanzaro) – 26 luglio 2023

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva. – 2. La vicenda processuale e la contrarietà della c.d. *muzzle law* con il diritto dell'Unione. – 3. Conclusioni.

1. La Corte di giustizia ha accolto, con la sentenza del 5 giugno 2023 (v. causa C-204/21, *Commissione c. Polonia* (Indépendance et vie privée des juges)), il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione contro il regime istituito dalla riforma del sistema giudiziario approvata dalla Polonia nel 2019, c.d. legge *muzzle*.

La decisione si inserisce nell'ambito della ben nota controversia tra il governo di Varsavia e l'Unione europea in corso dal 2015, legata all'approvazione di una serie di riforme rivolte a limitare gravemente e sotto più profili diritti e libertà fondamentali, e che per ciò stesso attentano ai valori comuni che ai sensi dell'art. 2 TUE costituiscono il fondamento politico e giuridico dell'Unione europea (v. P. MORI, *Il rispetto dello Stato di diritto: "affari interni" o questione europea? I nuovi meccanismi di controllo dell'Unione alla prova della Polonia*, in *federalismi.it*, n. 25, 2016, p. 14; della stessa autrice *La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi*, in *federalismi.it*, n. 8, 2020; A. CIRCOLO, *Il valore dello Stato di diritto nell'Unione europea. Violazioni sistemiche e soluzioni di tutela*, Napoli, p. 159 ss., nonché la dottrina ivi citata).

In particolare, nella vicenda che ci occupa la Corte di giustizia, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con gli articoli 19 TUE, 267 TFUE e 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché con il principio del primato del diritto UE, di una serie di disposizioni della legislazione polacca di cui si dirà in seguito, ha accolto le cinque censure sollevate dall'esecutivo europeo e già condivise dall'avv. gen. Collins nelle sue conclusioni (15 dicembre 2022, causa C-204/21, *Commissione c. Polonia* (Indépendance et vie privée des juges)).

La sentenza, molto lunga e articolata, costituisce la naturale prosecuzione della giurisprudenza consolidata sulle garanzie di indipendenza riconosciute ai giudici nazionali dall'art. 19 TUE, emanata nel corso degli ultimi anni in via pregiudiziale e all'esito di procedure d'infrazione. In generale, infatti, la pronuncia ha ribadito che, quando gli Stati operano come parte del sistema dell'Unione nei settori disciplinati dal diritto UE, tale diritto assume una

portata conformativa, nel senso cioè che gli Stati membri devono assicurare che la struttura e l'organizzazione costituzionale interni siano coerenti con tale diritto e con i suoi principi fondamentali, nello specifico con il principio di indipendenza del potere giudiziario (in tal senso, K. LENAERTS, *New Horizon for the Rule of Law Within the EU*, in *German Law Journal*, 2019, p. 33; P. MORI, *Il primato dei valori comuni dell'Unione europea*, in *Il diritto dell'Unione europea*, n. 1, 2021, p. 82).

2. L'analisi del giudice dell'Unione ha investito, in primo luogo, i lavori della Sezione disciplinare della Corte suprema polacca, richiamando ampiamente le considerazioni già svolte nella precedente sentenza *Commissione c. Polonia* (sentenza del 15 luglio 2021, causa C-791/19, (*Régime disciplinaire des judges*) punto 55 ss.). In tale occasione, la Corte di Lussemburgo, dopo aver ricordato che "l'art. 19, par. 1, secondo comma, TUE impone agli Stati membri di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali che assicuri ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, in particolare garantendo che gli organi giurisdizionali, chiamati ad applicare ed interpretare [tale diritto] [...] soddisfino i requisiti [...] di indipendenza e imparzialità", aveva censurato molteplici aspetti relativi al regime disciplinare a cui erano sottoposti i giudici polacchi, evidenziando il rischio che potesse essere utilizzato "come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie" (punto 213). Il potere decisionale nell'ambito disciplinare era, infatti, attribuito ad un organo giurisdizionale, quale la Sezione disciplinare della Corte suprema, di cui i giudici del Kirchberg, interpellati anche in via pregiudiziale, avevano rilevato la mancanza di indipendenza, in ragione tanto del contesto di riforme in cui è stata disposta la sua istituzione, quanto delle sue modalità di nomina, idonee a ingenerare ragionevoli dubbi nei cittadini circa l'impermeabilità della Sezione nei confronti di influenze esterne (in tal senso, v. sentenza del 19 novembre 2019, cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, *A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema)*, punti 99-108). Specificamente, la Corte aveva affermato che la circostanza che la nomina dei componenti della Sezione disciplinare avvenga su proposta della *KRS* (Consiglio Nazionale della Magistratura) – che è un organo di designazione politica – dimostra evidentemente come anche la prima sia direttamente dipendente dall'esecutivo.

Sebbene la Sezione disciplinare abbia effettivamente cessato di occuparsi della responsabilità disciplinare degli organi giurisdizionali, con la riforma del 2019, sono state ad essa attribuite talune categorie di cause riguardanti lo *status* dei giudici che spaziano dalla revoca dell'immunità di cui altrimenti godono i magistrati, al fine di sottoporli a procedimento penale, arresto o fermo, alle decisioni in materia di diritto del lavoro, previdenza e pensionamento dei giudici della Corte suprema, e che sono comunque capaci di esercitare una certa pressione nei confronti dei magistrati e del loro operato.

La Corte, quindi, ha ritenuto che i principi già espressi con riferimento al regime disciplinare dei giudici debbano essere estesi, *mutatis mutandis*, anche

alle nuove attribuzioni della Sezione disciplinare e ha stabilito che le decisioni negli ambiti indicati, al pari di quelle inerenti alla responsabilità disciplinare dei giudici, in quanto “sono idonee ad interferire con l’andamento della carriera di un giudice e con le sue condizioni di vita” (punto 97 della sentenza), devono essere adottate “da un organo che soddisfi a sua volta le garanzie inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva, tra cui quella di indipendenza” (punto 100).

Per tal via, i giudici dell’Unione hanno evidenziato la violazione del combinato disposto degli artt. 19, par. 1, secondo comma, TUE e 47 della Carta nella permanenza in capo alla Sezione disciplinare, in quanto priva di imparzialità, della competenza in esame, sottolineando che anche “la semplice prospettiva, per i giudici chiamati ad applicare il diritto dell’Unione, di correre il rischio che un siffatto organo possa decidere in merito a questioni relative al loro status e all’esercizio delle loro funzioni [...] è idonea a pregiudicare la loro indipendenza” (punto 101).

L’esame della Corte di giustizia ha poi riguardato le nuove ipotesi di illecito disciplinare applicabili ai giudici introdotte dalla legge *muzzle*, la quale prevede che esso possa concretizzarsi quando la condotta del giudice consista in un’azione o in un’omissione “che possa impedire o ostacolare in modo significativo il funzionamento di un organo giudiziario” o che “metta in discussione il rapporto di lavoro di un giudice, l’efficacia della sua nomina o, più in generale, il potere di un organo costituzionale” (cfr. art. 107 della *muzzle law*). Tali disposizioni normative, secondo i giudici del Kirchberg, sono così ampie e vaghe, che il giudice precedente potrebbe essere sottoposto a procedimento disciplinare anche nell’ipotesi in cui effettui un controllo sul rispetto – da parte dell’organo di cui fa parte o di una qualsiasi altra giurisdizione – dei requisiti relativi all’indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge (punto 137). Questo però si pone in assoluta controtendenza con la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (v. sentenza *A.K.*, in particolare, punti 153, 154, 164 e 166; in senso conforme sentenze del 2 marzo 2021, causa C-824/18, *A.B. e a. (Nomina di giudici della Corte suprema – Ricorso)*, punti 139, 149, 165 e 166, e del 16 novembre 2021, cause riunite da C-748/19 a C-754/19, *Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim e a.*, punti 74 e 87; 6 ottobre 2021, causa C-487/19, *W.Ż.*, punti 130 e 131, da 152 a 154 e 159), la quale riconosce che dagli artt. 19, par. 1, secondo comma, TUE, e 47 della Carta discende per ciascun organo giurisdizionale l’obbligo di verificare che un giudice o altro tribunale sia indipendente ed imparziale, qualora sorgano dubbi in ordine alla circostanza che esso sia in grado di fornire, “attraverso la sua composizione, garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio sulla sua imparzialità” (punto 129). La previsione di tali ipotesi di illecito, quindi, potrebbe avere un effetto dissuasivo per i giudici polacchi, i quali dietro la minaccia di subire conseguenze sul piano disciplinare, potrebbero astenersi dall’operare una valutazione dell’indipendenza delle varie corti, rinunciando così a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Per le medesime ragioni, riconducibili alla estrema genericità della loro formulazione, la Corte ha statuito che le

disposizioni in esame si pongono altresì in contrasto con l'art. 267 TFUE, dato che i giudici nazionali potrebbero essere esposti a procedimenti disciplinari per il sol fatto di aver proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia avente ad oggetto l'interpretazione dei requisiti di indipendenza, imparzialità e precostituzione per legge di cui agli artt. 19, par.1, secondo comma, TUE e 47 della Carta (punto 154). Una simile circostanza rischia, in particolare, di indurre i giudici nazionali a desistere dal sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, in tal modo violando le prerogative ad essi conferite dall'art. 267 TFUE e compromettendo l'efficacia di tale sistema di cooperazione (punto 158 della sentenza; anche *Commissione c. Polonia* (Régime disciplinaire des judges) punto 266). Analoghe considerazioni sono state svolte anche con riferimento alla seconda questione enucleata nel terzo motivo di ricorso, relativa alla legittimità della previsione di un illecito disciplinare che consista in una "violazione manifesta e flagrante delle disposizioni di legge" da parte dei giudici della Corte suprema. Sul punto, i giudici dell'Unione hanno rilevato che una fattispecie di illecito formulata nei medesimi termini, tanto ampi e generici, era già stata oggetto di censura – per le stesse ragioni – nella sentenza sul regime disciplinare dei giudici ordinari, per tale motivo ampiamente richiamata (punti 164-168).

Procedendo nell'esame della sentenza, la Corte si è quindi soffermata sulla prima censura, con la quale la Commissione considera violati gli artt. 19, par. 1, TUE, 47 della Carta, 267 TFUE, nonché il principio del primato del diritto dell'Unione, per il fatto che la *muzzle law* vieta esplicitamente ai giudici nazionali di "mettere in discussione la legittimazione dei tribunali e delle corti [...] o degli organi di controllo o di tutela del diritto", come pure di "accertare o valutare la legittimità della nomina di un giudice". Il giudice dell'Unione – pur ritenendo irricevibile tale censura in relazione alla violazione dell'art. 267 TFUE a causa della mancanza di chiarezza e precisione nel ricorso della Commissione (punto 192) – ha valutato invece fondate nel merito le restanti eccezioni. Anche con riferimento alle disposizioni della legge polacca in esame, infatti, la Corte, ha rilevato come che esse sono formulate "in maniera troppo ampia e imprecisa" (punto 201), tanto da risultare vietata anche l'attività di controllo del rispetto, da parte delle giurisdizioni nazionali, dei requisiti relativi all'indipendenza, all'imparzialità e alla precostituzione per legge di cui agli artt. 19, par. 1, TUE e 47 della Carta. Un controllo quest'ultimo che, talvolta, risulta invece obbligatorio per un giudice al fine di assicurare la tutela giurisdizionale effettiva, come rilevato nella sentenza *A.K.* (punto 205). Per quanto riguarda poi l'asserita violazione del principio del primato del diritto dell'Unione, la Corte ha ricordato che tale principio impone al giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito di propria competenza, le disposizioni del diritto dell'Unione "l'obbligo di garantire la piena efficacia delle disposizioni di tale diritto nella controversia di cui è investito. In particolare, il giudice nazionale deve disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale, anche posteriore, che sia contraria a una disposizione del diritto dell'Unione dotata di effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa

o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale” (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*, punto 24, e del 22 febbraio 2022, causa C-430/21, *RS*, punto 53). Orbene, come risulta da una giurisprudenza costante, l’articolo 47 della Carta è dotato di un tale effetto diretto (v., in particolare, sentenza del 29 luglio 2019, causa C-556/17, *Torubarov*, punto 56) e lo stesso vale per quanto riguarda l’articolo 19, par. 1, secondo comma, TUE. Pertanto, la Corte ha concluso che, poiché le disposizioni nazionali contestate sono, per effetto degli stessi divieti da esse sanciti, tali da poter impedire ai giudici polacchi di disapplicare talune disposizioni giudicate contrarie a disposizioni del diritto dell’Unione aventi effetto diretto, esse sono altresì in grado di violare il principio del primato di detto diritto.

I giudici dell’Unione hanno poi condiviso le preoccupazioni della Commissione, riscontrando l’ulteriore violazione del diritto UE, nella circostanza che la legge di modifica abbia attribuito ad un organo nazionale (vale a dire la Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema) la competenza esclusiva a statuire quando, nell’esame di un ricorso pendente dinanzi alla Corte suprema o dinanzi alle altre sezioni di tale tribunale, “sorge una questione di diritto relativa all’indipendenza e all’imparzialità di un giudice o di un tribunale” (punti 281-283). Essa ha, segnatamente, ritenuto che le disposizioni in esame sono idonee a compromettere la corretta implementazione del principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dagli artt. 19, par. 1, TUE e 47 della Carta, in ragione del fatto che impediscono al giudice di adottare il comportamento che si rende immediatamente necessario al fine di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione. Inoltre, impedendo a tutti gli organi giurisdizionali, qualunque sia il loro grado o la fase procedurale in cui si pronunciano e anche quando siano investiti, se del caso, di cause relative all’applicazione di disposizioni del diritto dell’Unione, di fare immediatamente ciò che è necessario per garantire il rispetto del diritto delle parti interessate ad una tutela giurisdizionale effettiva, disapplicando la normativa nazionale contrastante con il diritto dell’Unione, le disposizioni legislative nazionali contestate violano il principio del primato del diritto dell’Unione (punti 286-287). La Corte di giustizia ha, sul punto, aggiunto che il fatto stesso di attribuire ad un unico organo, vale a dire, nella fattispecie, la Camera straordinaria di controllo e affari pubblici, la competenza a decidere talune questioni relative all’applicazione dell’art. 19, par. 1, comma, TUE e dell’art. 47 della Carta, viola anche l’art. 267 TFUE dal momento che pare quantomeno idoneo a scoraggiare i giudici – se investiti di una questione inerente all’indipendenza di un organo giurisdizionale – dall’interpellare, a riguardo, la Corte di giustizia (punto 290).

Si tratta, a ben vedere, di un aspetto centrale della pronuncia in esame, visto che la Corte, pur riconoscendo che gli Stati membri restano liberi di organizzare il proprio sistema giudiziario come ritengono opportuno, ha ribadito che il diritto dell’Unione si oppone a qualsiasi riordino delle competenze giurisdizionali dei sistemi nazionali, quando tale riordino ha per

oggetto o per effetto di ledere il diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'art. 47 della Carta e di incidere sui requisiti derivanti dall'art. 19, par. 1, secondo comma, TUE, soprattutto quello di indipendenza (punto 266 e giurisprudenza citata). La sentenza anche sul punto sembra, pertanto, confermare la giurisprudenza pregressa, evidenziando che il diritto dell'Unione non impone un modello specifico di organizzazione dei sistemi disciplinari dei membri del potere giudiziario. Tuttavia, il requisito dell'indipendenza esige che le norme che governano tale regime offrano le garanzie necessarie per evitare qualsiasi rischio di utilizzo di un regime siffatto come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie.

Infine, l'ultima parte della sentenza si concentra sulle disposizioni della legge *muzzle* che introducono per i giudici polacchi l'obbligo di rivelare le loro potenziali affiliazioni con associazioni, fondazioni senza scopo di lucro o partiti politici. Informazioni queste ultime di cui la legge contestata prevede la pubblicazione *online*. È chiaro che i dati divulgati potrebbero rivelare le convinzioni religiose, politiche o filosofiche dei giudici, esponendoli al rischio di stigmatizzazione ingiustificata se le informazioni diventassero liberamente accessibili. La Corte, pertanto, ha stabilito che tali disposizioni violano i diritti fondamentali dei giudici, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata così come tutelati dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dal GDPR.

3. Nel solco tracciato dalle precedenti pronunce, l'esito della recente sentenza sulla *muzzle law* non ha, nella sostanza, tradito le aspettative. In realtà, tale epilogo era prevedibile anche alla luce dei provvedimenti che la stessa Corte di giustizia aveva assunto nell'ambito del medesimo procedimento in sede di cognizione cautelare (v. ordinanza del 14 luglio 2021, causa C-204/21 R, [Commissione/Polonia](#) relativa alla sospensione delle attività della Sezione disciplinare; a cui è seguita l'ordinanza del 27 ottobre 2021, causa C-204/21 R, [Commissione/Polonia](#), con cui il Vicepresidente della Corte aveva imposto una penalità di mora pari ad un milione di euro al giorno, da erogarsi fino a quando lo Stato membro non si fosse conformato alla precedente ordinanza o fino alla chiusura del procedimento). In effetti, è sotto la pressione di tali ultime misure che il Governo polacco avrebbe poco dopo decretato lo scioglimento della Camera disciplinare (in considerazione del parziale adeguamento alle censure della Corte, l'importo della penalità è stato da ultimo ridotto della metà con l'ordinanza del 21 aprile 2023, causa C-204/21 R-RAP, [Commissione/Polonia](#) su cui v. [M. LANOTTE](#), in questo *Blog*).

Proprio in virtù delle modifiche normative *medio tempore* apportate al sistema giudiziario nazionale, nel corso del presente giudizio, la Polonia aveva sostenuto che le relative censure avrebbero dovuto essere considerate prive di oggetto (v. punto 81 della sentenza). Per la Corte di giustizia è stato, invece, agevole ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un

inadempimento, ai fini di una pronuncia *ex art.* 258 TFUE, deve essere valutata alla scadenza del termine previsto nel parere motivato e che le modifiche successive non possono essere prese in considerazione nel giudizio di merito (*ivi*, punto 82).

Ad ogni modo, fermo l'obbligo della Polonia di pagare le penalità dovute per il passato, gli effetti di tali ordinanze cessano con la sentenza che decide nel merito, e che conclude la causa. È chiaro che, nel caso in cui la Polonia non dovesse conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia, la Commissione potrà procedere attraverso l'autonomo procedimento di cui al par. 2 dell'art. 260 TFUE diretto all'accertamento di tale ulteriore inadempimento e all'eventuale condanna della Polonia al pagamento di una sanzione pecuniaria (c.d. doppia condanna).

È, tuttavia, lecito manifestare qualche dubbio in ordine alla concreta possibilità che la sentenza in commento cambi la posizione del Governo polacco, il quale ha sempre mostrato una certa resistenza alle censure dell'Unione, sostenendo che le misure contestate sono state assunte per rendere più efficiente la giustizia polacca, epurandola dai retaggi della stagione comunista del 1945-'89.

Né l'entrata in vigore del cd. regolamento condizionalità (regolamento (UE, Euratom) 2020/2092) sembra avere sortito un effetto deterrente rispetto alla linea seguita dal Governo polacco. È pur vero che la Commissione ha ritenuto di non azionare (ancora) la misura della sospensione dei fondi europei prevista dal regolamento condizionalità (v. P. MORI, *Gli strumenti di tutela del rispetto dello stato di diritto: verso una condizionalità politico-finanziaria*, in AA.VV., *Temi e questioni di diritto dell'Unione europea*, Bari, 2019, pp. 187-198; B. NASCIBENE, *Stato di diritto, bilancio e Corte di giustizia*, in *rivista.eurojus.it*, n. 2, 2022, p. 114 ss.). Il meccanismo *ivi* introdotto, che consente di impedire o sospendere l'erogazione di finanziamenti a carico del bilancio dell'Unione, nell'ipotesi di inosservanza, da parte dei Paesi membri, dei valori fondanti la *rule of law*, potrebbe avere un effetto persuasivo per la Polonia a porre fine alle violazioni in atto, ma soprattutto a comprendere che la possibilità di beneficiare dei vantaggi derivanti dall'appartenenza all'Unione deve necessariamente essere accompagnata dal rigoroso rispetto dei valori su cui essa si fonda.

Non è escluso che sulla decisione della Commissione abbiano inciso valutazioni di tipo politico connesse al conflitto russo-ucraino ancora in corso, rispetto al quale la Polonia sta giocando un ruolo di prima linea nel supportare l'Ucraina. Ma, al di là di tali valutazioni di opportunità, le azioni intraprese dall'esecutivo europeo nei confronti della Polonia appaiono coerenti con il quadro normativo europeo. Occorre, infatti, precisare che la condizionalità disciplinata dal regolamento 2020/2092 presenta "carattere sussidiario", nel senso che il relativo meccanismo può essere attivato soltanto ove non risulti possibile tutelare gli interessi finanziari e il bilancio dell'UE mediante altri strumenti già previsti dalla legislazione europea.

Non a caso, tra tali strumenti rientrano oltre alle procedure di infrazione *ex artt.* 258 e 259 TFUE (in proposito, cfr. par. 7 del Preambolo, regolamento

2020/2092), anche il regolamento (UE) 2021/1060 (recante disposizioni comuni in tema di fondi UE) e il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (che definisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione). Ed è a questi ultimi che evidentemente la Commissione ha fatto prioritariamente ricorso nella situazione polacca.

In particolare, nel contesto delle misure ivi previste, se è apparsa discutibile la decisione della Commissione di approvare il PNRD polacco, nonostante la situazione in Polonia continui a presentare numerosi punti di frizione con i valori dell'Unione (sul punto, v. su questo *Blog* [M. LANOTTE](#)), va però anche rilevato che i fondi del *Next Generation EU* destinati alla Polonia sono attualmente bloccati; e che tale Stato non riceverà i fondi della politica di coesione europea fino a quando il rispetto dello Stato di diritto, messo in discussione dalle minacce all'indipendenza della magistratura, non sarà garantito. Su un versante parallelo, va pure ricordato che una nuova procedura d'infrazione è attualmente in corso, a seguito delle sentenze del Tribunale costituzionale polacco, in aperto contrasto con il primato del diritto dell'UE (v. *Commissione/Polonia – Ricorso alla Corte di giustizia ex art. 258 TFUE* del 15 febbraio 2023, INFR(2021)2261, nonché i contributi su questo *Blog* di [DI FEDERICO](#), [PACE](#) e [CIRCOLO](#)).

I prossimi mesi vedranno la Polonia impegnata con le nuove elezioni parlamentari e gli esiti della consultazione popolare potranno essere decisivi. Più precisamente, tale Stato potrebbe finalmente fare chiarezza sulla sua appartenenza all'Unione e decidere se impegnarsi seriamente nella condivisione di quei valori che ne costituiscono il fondamento. In caso contrario, non c'è ragione per dubitare che le istituzioni europee ricorreranno a tutti gli strumenti a loro disposizione per contrastare le violazioni dei valori fondamentali dell'Unione in corso.